

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	196
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo PD-IDP)</i>	197
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	202
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative)</i>	203
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)</i>	214
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e all'esame della I Commissione Affari costituzionali.

Osserva che il disegno di legge consta di 11 articoli e reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, evidenzia che l'articolo 1 definisce le finalità del disegno di legge, che è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma.

Segnala che l'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regioni.

Fa presente che l'articolo 3 delinea la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale ruota intorno al potere del Governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, per l'individuazione dei LEP, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materie, nonché di quelle competenti per i profili finanziari. Evidenzia che l'articolo 3 specifica, altresì, quali sono, tra le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quelle in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei LEP. Sottolinea che l'articolo demanda a tali decreti legislativi, inoltre, la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Si fa salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo. Segnala che l'articolo prevede, altresì, che i LEP siano periodicamente aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sui cui relativi schemi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione Agricoltura, segnala che il comma 3 dell'articolo in esame prevede che i LEP concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sono determinati, tra l'altro, in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, della ricerca scientifica e tecnologica, nonché dell'alimentazione, materie che possono interessare, direttamente o indirettamente, il settore primario. Sottolinea che restano, invece, escluse dall'opera di determinazione dei LEP affidata ai decreti legislativi di cui al comma 1 alcune materie di legislazione concorrente, tra cui le casse rurali e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Osserva che l'articolo 4 disciplina i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.

Evidenzia che l'articolo 5 disciplina l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento.

Fa presente che l'articolo 6 prevede che le funzioni amministrative trasferite alla regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Osserva che l'articolo 7 disciplina la durata delle intese, che ciascuna di esse dovrà individuare, comunque in un periodo non superiore a dieci anni. Segnala che l'articolo prevede, altresì, che le intese possano essere modificate, con le medesime modalità previste per la loro conclusione, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata e che le stesse potranno preve-

dere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia. Sottolinea, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono disporre, anche congiuntamente, verifiche e monitoraggio sugli aspetti concernenti il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Evidenzia che l'articolo 8, commi 1 e 2, reca procedure di monitoraggio da parte della Commissione paritetica degli aspetti finanziari connessi all'attuazione dell'intesa. Segnala che il comma 3 stabilisce che la Corte dei conti riferisca annualmente alle Camere sui controlli effettuati, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell'ambito del regionalismo differenziato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che l'articolo 9 reca talune clausole finanziarie relative all'attuazione del disegno di legge e di ciascuna intesa che ne derivi.

Segnala che l'articolo 10 reca norme in materia di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse.

Infine, osserva che l'articolo 11 contiene le disposizioni transitorie e finali.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita l'onorevole Davide Bergamini a formulare una proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato 1*).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*).

Invita, pertanto, l'onorevole Vaccari a illustrare la proposta di parere alternativo del proprio gruppo.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottolinea che il Partito Democratico ha presentato una proposta di parere alternativo in tutte le Commissioni chiamate ad esprimere il parere sul provvedimento in esame, al fine di segnare la netta differenza di impostazione rispetto alla maggioranza sul tema dell'autonomia differenziata. A suo avviso, infatti, il provvedimento in esame non farà che aumentare le differenze tra i territori che hanno costruito condizioni migliori per i propri cittadini e quelli che non sono stati nelle condizioni di poterlo fare. Reputa, inoltre, che attribuire alla competenza delle regioni talune particolari materie renderà ancora più complicata la loro gestione unitaria. Tra queste, richiama le materie ambientali, sottolineando che in passato, con provvedimenti come la legge sulla caccia e la legge sui parchi, si è riusciti a dare un'impostazione unitaria rispetto a temi che rischiavano di essere gestiti in modo completamente differenziato da una regione all'altra. Segnala, poi, che la proposta di parere alternativo riprende le considerazioni dei costituzionalisti auditi in Commissione Affari Costituzionali e del Servizio Bilancio della Camera rispetto agli effetti che il provvedimento avrà sui LEP. Richiama, in proposito, che anche le regioni e gli enti locali hanno espresso preoccupazione rispetto al fatto che riguardo ai LEP non siano state stanziati sufficienti risorse finanziarie. Stigmatizza, infine, il fatto che i tempi del dibattito sul provvedimento siano stati incomprensibilmente compressi, sacrificando il confronto politico.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), nell'annunciare il voto contrario sulla propo-

sta di parere del relatore, fa presente che il provvedimento in esame non farà che aumentare ulteriormente la sperequazione tra Nord e Sud. In proposito, richiama quanto espresso nel corso delle audizioni svolte da numerosi costituzionalisti in Commissione Affari Costituzionali, che hanno smontato punto per punto la riforma del Ministro Calderoli. In particolare, sottolinea il fenomeno della desertificazione e dell'abbandono delle zone interne, che vedranno, a suo avviso, un'intensificazione con l'approvazione del provvedimento in esame. Ritiene, invece, che ci sia bisogno di un'Italia più unita e coesa e, pertanto, auspica un ripensamento della maggioranza e del Governo sul disegno di legge in esame, che non farà altro che accentuare le differenze tra Nord e Sud.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), nel ricordare che il tema dell'autonomia differenziata era uno dei punti cardine del programma con cui le forze di maggioranza si sono presentate alle ultime elezioni, evidenzia che il provvedimento in esame, dando concreta attuazione al dettato costituzionale, costituirà l'occasione per il Sud di allontanarsi dall'idea stereotipata di arretratezza espressa dall'opposizione. Ricorda, tra l'altro, che anche nel programma di Governo del primo Esecutivo Conte era presente il tema delle riforme costituzionali, con la previsione di un potenziamento delle funzioni delle regioni e il completamento del federalismo. Concludendo, fa presente che il provvedimento in esame, lasciando da parte la lettura ormai retorica dell'opposizione, mette il Meridione al centro del Mediterraneo, affidandogli un ruolo prioritario.

Davide BERGAMINI, *relatore*, in replica a quanto rilevato nei precedenti interventi, sottolinea che il provvedimento in esame punta alla modernizzazione del Paese attraverso la responsabilizzazione degli enti territoriali. Ricorda, inoltre, che in passato il Partito Democratico, per tramite del governatore Bonaccini, si è espresso favorevolmente rispetto alla concessione di maggiore autonomia alle regioni. Sottolinea,

inoltre, come la Lega ha dimostrato grande interesse per il Sud, anche attraverso interventi per l'ammodernamento delle sue infrastrutture, come il progetto della costruzione del Ponte sullo Stretto. Replacando, poi, al deputato Caramiello sul tema della desertificazione, fa presente che, attraverso l'autonomia differenziata, le amministrazioni locali potranno contribuire alla crescita dei rispettivi territori.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), replicando al deputato Davide Bergamini, non comprende come si possa pensare che il progetto del Ponte sullo Stretto possa essere considerato un investimento funzionale per il Sud. Invita, quindi, i deputati a visitare il Meridione per constatare di persona lo stato di arretratezza in cui versano le strade e le ferrovie.

Susanna CHERCHI (M5S), nel richiamare il Rapporto Svimez 2023, elenca i rischi che, in base a tale Rapporto, deriveranno dall'approvazione del provvedimento in materia di autonomia differenziata. In particolare, segnala che l'approvazione del provvedimento introdurrà la possibilità di chiedere il decentramento di tutte le materie, l'inemendabilità da parte del Parlamento delle intese tra Stato e regioni, il finanziamento delle nuove competenze regionali extra LEP sulla base della spesa storica e la definizione dei LEP entro 12 mesi con invarianza di spesa. Segnala, poi, che il medesimo Rapporto mette in evidenza taluni elementi della riforma che destano inquietudine. In primo luogo, richiama l'indeterminatezza del provvedimento, sottolineando che ci si avvia a dare attuazione ad un processo potenzialmente di ampissima portata, senza alcuna certezza del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà. Segnala, inoltre, l'indeterminatezza del provvedimento in riferimento agli strumenti legislativi, finanziari e amministrativi che potranno essere utilizzati in relazione alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo previsto. Ritiene, quindi, il provvedimento in esame pasticciato, superficiale e raffazzonato.

Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI), nell'esprimere un profondo amore per tutto il Paese, desidera una orgogliosa ripresa del Sud e auspica che non si continui a vedere il Nord come un ostacolo allo sviluppo del Meridione, in quanto, a suo avviso, il nostro Paese dovrebbe essere unito anche per avere una posizione più forte e solida in Europa.

Maria Stefania MARINO (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame non farà altro che accentuare le divisioni già esistenti nel Paese. In proposito, ricorda le profonde differenze esistenti in tema di sanità nei territori del Nord e del Meridione. Richiama, inoltre, l'arretratezza delle infrastrutture al Sud, e in particolare in Sicilia, che, a suo avviso, con l'approvazione del provvedimento in esame verrà ancora più abbandonata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, risulta preclusa la proposta di parere alternativo presentata dal Partito Democratico.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

C. 1804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio

2022 », già approvato dal Senato lo scorso 24 marzo.

A tal riguardo, ricorda che l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione nata nel 1924 come Ufficio internazionale del vino, con lo scopo di armonizzare le modalità di controllo e di coltivazione della vite nel mondo, creando prodotti confrontabili. Segnala che in origine i Paesi fondatori erano sette (Italia, Grecia, Spagna, Francia, Portogallo, Ungheria e Lussemburgo), mentre adesso sono 48 e rappresentano circa l'85 per cento della produzione mondiale. Evidenzia che tra gli Stati membri l'Italia vanta una posizione di rilievo in seno a tale organizzazione che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori, ma anche dalla sua forza sostanziale quale produttore ed esportatore vitivinicolo a livello mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria.

Osserva che, come rilevato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, fra i principali compiti dell'OIV figurano la formulazione di raccomandazioni da applicare negli Stati membri in materia di produzioni e pratiche enologiche, l'assistenza ad altre organizzazioni internazionali intergovernative, l'armonizzazione di norme internazionali e l'elaborazione di nuove.

In merito al provvedimento di ratifica in esame, segnala che nel corso di una riunione straordinaria dell'assemblea generale dell'Organizzazione, è stato adottato in modo consensuale il progetto di decisione relativo all'emendamento dell'Accordo di sede per il suo trasferimento da Parigi a Digione, in un prestigioso e storico edificio del XVII secolo, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura.

Per quanto riguarda, quindi, il contenuto dell'Accordo, fa presente che il protocollo si compone di un preambolo e di due articoli ed è volto a modificare l'articolo 3, comma 6, dell'Accordo istitutivo della richiamata Organizzazione internazionale, al fine di localizzare la nuova sede. Evidenzia che il preambolo richiama la decisione dell'Assemblea generale dell'otto-

bre 2021 relativa al trasferimento della sede a Digione. Segnala che l'articolo 1 modifica l'Accordo per localizzare a Digione la nuova sede dell'Organizzazione. Osserva che il successivo articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del Protocollo, al deposito dello strumento normativo e alle lingue ufficiali del documento.

Fa presente che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Sottolinea che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. Evidenzia che l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ribadisce, infatti, che tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'organizzazione sono a carico del governo francese. Osserva, infine, che l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'a-

gricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 febbraio scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 febbraio scorso la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 788. Fa presente che, complessivamente, sono state presentate 64 poste emendative (*vedi allegato 4*), in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Avverte, inoltre, che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Nevi 1.2, Gadda 1.3, La Salandra 1.4, 2.2 e 2.3, Gadda 2.4, La Salandra 2.8, Nevi 3.02, Gadda 3.03, La Salandra 3.04, 3.08, 4.4 e 5.05, Gadda 6.1, Nevi 6.3, La Salandra 6.4, La Salandra 7.2, Gadda 7.3 e La Salandra 8.4.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Vaccari 1.1 e Caramiello 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 1.6, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*) e sull'emendamento Carloni 1.7.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 1.1 e Caramiello 1.5.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento Carloni 1.6, come riformulato, e l'emendamento Carloni 1.7 (*vedi allegato 5*).

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 2.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Caramiello 2.5 e Vaccari 2.6 e sugli emendamenti Caramiello 2.7 e Vaccari 2.9.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carloni 2.1, come riformulato (*vedi allegato 5*), e respinge gli identici emendamenti Caramiello 2.5 e Vaccari 2.6.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) chiede al relatore e al Governo di chiarire le ragioni del parere contrario sull'emendamento 2.7 a sua prima firma.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO, replicando al deputato Caramiello, segnala che il Governo preferisce la formulazione contenuta nell'emendamento Carloni 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 2.7 e Vaccari 2.9.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 3.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Vaccari 3.01 e

sugli identici articoli aggiuntivi Vaccari 3.05, Nevi 3.06 e Gadda 3.07.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento Carloni 3.1, come riformulato (*vedi allegato 5*), e respinge l'articolo aggiuntivo Vaccari 3.01 e gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 3.05, Nevi 3.06 e Gadda 3.07.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 4, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vaccari 4.1, Nevi 4.2 e Gadda 4.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 4.5, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), sull'emendamento Caramiello 4.6, nonché sugli identici emendamenti Caramiello 4.7, Vaccari 4.8, Carloni 4.9 e La Salandra 4.10 e sugli identici emendamenti Carloni 4.11, 4.12, a sua prima firma, e Gadda 4.13, purché siano riformulati tutti in un identico testo (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Vaccari 4.1, Nevi 4.2 e Gadda 4.3.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 4.5.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento Carloni 4.5, come riformulato (*vedi allegato 5*), e l'emendamento Caramiello 4.6.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione in un identico testo degli emendamenti Caramiello 4.7, Vaccari 4.8, Carloni

4.9, La Salandra 4.10, Carloni 4.11, 4.12 del Relatore. Comunica, altresì, che in assenza del presentatore, l'emendamento Gadda 4.13 si intende decaduto.

La Commissione approva gli emendamenti Caramiello 4.7, Vaccari 4.8, Carloni 4.9, La Salandra 4.10, Carloni 4.11, 4.12 del Relatore, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 5*).

Giandiego GATTA (FI-PPE) ritira l'articolo aggiuntivo Nevi 5.04 di cui è cofirmatario.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 5.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 5.2. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni, purché venga riformulato come il suo emendamento 5.3 (*vedi allegato 5*). Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caramiello 5.01, 5.02 e 5.03.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carloni 5.1 come riformulato (*vedi allegato 5*), respinge l'emendamento Schullian 5.2, approva l'emendamento del Relatore 5.3 e l'emendamento Carloni 5.4 come riformulato (*vedi allegato 5*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caramiello 5.01, 5.02 e 5.03.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Vaccari 6.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 6.5, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.6 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 6.7, pur-

ché venga riformulato come il suo emendamento 6.6 (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Vaccari 6.2 ed approva gli emendamenti Carloni 6.5 e 6.6 del Relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento 6.7.

La Commissione approva l'emendamento Carloni 6.7, come riformulato (*vedi allegato 5*).

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 7, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 7.1 e sull'articolo aggiuntivo Carloni 7.01 (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carloni 7.1 e l'articolo aggiuntivo Carloni 7.01.

Giandiego GATTA (FI-PPE) ritira l'emendamento Nevi 8.2 di cui è cofirmatario.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 8, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gadda 8.1 e Vaccari 8.3. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Schullian 8.01.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gadda 8.1 e Vaccari 8.3. Respinge altresì l'articolo aggiuntivo Schullian 8.01.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 9.1, purché

sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore, rinviando, per quanto concerne il capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 9.1, alle determinazioni del Ministero dell'Economia e Finanze.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 9.1 avanzata dal relatore e dal Governo, la quale è sostanzialmente volta ad espungere dall'articolo 9 il comma 2, recante una norma di copertura finanziaria dell'articolo 6.

Avverte, quindi, che l'approvazione dell'emendamento 9.1, come riformulato, comporterà il superamento della deliberazione della Commissione relativa alla parte consequenziale degli identici emendamenti 6.6 del Relatore e Carloni 6.7 (*Nuova formulazione*), in quanto tale parte consequenziale reca una modifica del comma 2 dell'articolo 9, che l'emendamento 9.1 invece sopprime.

La Commissione approva l'emendamento Carloni 9.1, come riformulato (*vedi allegato 5*).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per acquisirne il parere.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2024.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 aprile 2024 la Commis-

sione ha proseguito con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1. In particolare, l'ultimo emendamento esaminato era stato l'emendamento Caramiello 1.359, mentre il successivo Caramiello 1.360 era stato accantonato.

Nella seduta odierna la Commissione proseguirà pertanto l'esame delle proposte emendative, a partire dall'emendamento Caramiello 1.361.

Avverte che il gruppo MoVimento 5 stelle ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audio video a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), illustra l'emendamento Caramiello 1.361, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992, il Gabbiano roseo, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Scutellà, descrive ulteriori caratteristiche del Gabbiano roseo, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.361.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), integra ulteriormente gli interventi delle deputate Scutellà e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche del Gabbiano roseo, oggetto dell'emendamento 1.361 a sua prima firma, e richiamando altresì la normativa comunitaria sul tema.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.361.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), illustra l'emendamento Caramiello 1.362, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 lo Svasso collorosso, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Scutellà, de-

scrive ulteriori caratteristiche dello Svasso collorosso, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.362.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), integra ulteriormente gli interventi delle deputate Scutellà e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche dello Svasso Collorosso, oggetto dell'emendamento 1.362 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.362.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), illustra l'emendamento Caramiello 1.363, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992, il Gabbiano tridattilo del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Scutellà, descrive ulteriori caratteristiche del Gabbiano tridattilo, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.363.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), integra ulteriormente gli interventi delle deputate Scutellà e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche del Gabbiano tridattilo, oggetto dell'emendamento 1.363 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.363.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), illustra l'emendamento Caramiello 1.364, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992, il Gabbiano di Bering del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S) integrando l'intervento della deputata Scutellà, descrive ulteriori caratteristiche del Gabbiano di Bering, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.364.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), integra ulteriormente gli interventi delle deputate Scutellà e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche del Gabbiano di Bering, oggetto dell'emendamento 1.364 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.364.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Caramiello 1.365 al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO concorda con la proposta del relatore.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Caramiello 1.365.

Susanna CHERCHI (M5S), illustra l'emendamento Caramiello 1.366, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992, l'Airone testanera del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), integra l'intervento della deputata Cherchi, descrivendo altre caratteristiche dell'Airone testanera, oggetto dell'emendamento 1.366 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.366.

Mirco CARLONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 11.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (C. 1665 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che tra le materie menzionate nell'articolo 3, in relazione alle quali è richiesta la determinazione dei livelli es-

senziali di prestazioni (LEP), sono previste la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, la ricerca scientifica e tecnologica nonché l'alimentazione, di competenza, diretta o indiretta, della Commissione Agricoltura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La XIII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (AC 1665-A);

premesso che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità – sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi – attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. In *primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, sarebbe stato una legge costituzionale, così come previsto da un disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del disegno di legge in esame prevede che « L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni »;

tali disposizioni contrastano con l'articolo 116, terzo comma, e con l'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, poiché prevedono il trasferimento alle regioni di interesse materie attribuite dalle citate norme costituzionali alla competenza concorrente tra Stato e Regioni e non solo, secondo la ratio dell'articolo 116, terzo comma, di ambiti di materie ovvero di singole funzioni « concernenti » le stesse;

l'articolo 116, terzo comma, prevede, infatti – così come la procedura di cui al primo comma – l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ma, a differenza del primo comma, precisa che esse « concernono » le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e singoli casi di competenza esclusiva e sono dunque da individuare all'interno di esse;

nel caso in cui l'articolo 116, terzo comma, consentisse l'integrale trasferimento di interesse materie di competenza concorrente alle Regioni, verrebbe meno uno dei principali criteri distintivi tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Si violerebbe perciò il principio che presiede all'ordinamento dell'autonomia regionale previsto dal titolo V e stabilito dallo stesso articolo 116, primo comma, che dovrebbe essere invece cardine e norma pilota nella interpretazione dell'intero articolo 116. Si modificherebbe in forma ta-

cita, graduale e surrettizia l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato dal titolo V che prevede un impianto duale tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario; il terzo comma diventerebbe una norma dissolutoria di quanto stabilito al primo comma dello stesso articolo 116 con evidente antinomia e necessità di una diversa interpretazione;

considerato inoltre che:

secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nell'audizione durante l'esame del provvedimento al Senato, « il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (...) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione. »;

inoltre, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, la possibilità che « le norme generali sull'istruzione », possano essere oggetto di autonomia differenziata appare quantomeno problematica da ipotizzare e rischia, in ogni caso, di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico; il venir meno del « carattere nazionale » dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola

rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo alla stessa identità culturale del Paese; regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della Scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti;

tra le altre pronunce, tra cui la sentenza n. 200 del 2009, il giudice costituzionale ha chiarito come si pongano negli « articoli 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: *a*) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (articolo 33, secondo comma, della Costituzione); *b*) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (articolo 33, terzo comma, della Costituzione); *c*) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (articolo 33, quarto comma, della Costituzione); *d*) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (articolo 33, quinto comma, della Costituzione); *e*) all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, della Costituzione); *f*) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (articolo 34, secondo comma, della Costituzione); *g*) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, terzo comma, della Costituzione); *h*) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34, quarto comma, della Costituzione) », aggiungendo che, « dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione” »;

con tale ampia descrizione, la Corte intendeva chiarire come il legislatore costituzionale avesse assegnato « alle prescrizioni contenute nei citati articoli 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di compe-

tenza esclusivamente statale », rappresentando « la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla "autonomia delle istituzioni scolastiche", facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione »;

analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante « sistema nazionale » universitario, già oggi fin troppo frammentato; infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata – così come concepito dal disegno di legge in esame – avrebbe ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso – come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia – dall'attuale attuazione del Titolo V; già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una « parcellizzazione selvaggia » che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la « salute diseguale »: secondo l'Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi

in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l'11,4 per cento dei ricoverati residenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

si assiste – già da decenni – a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha « dirottato » in un decennio 14 miliardi di euro dalle Regioni del Sud a quelle del Nord; secondo l'UPB « La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro. »;

rilevato che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa – come delineato dal disegno di legge in discussione – sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, si limiti ad approvare atti di indirizzo sullo « schema » dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante, mentre non viene mai prevista per il Parlamento la possibilità effettiva di decidere sul contenuto delle intese, relegando così il procedimento di differenziazione dell'autonomia – con tutte le conseguenti implicazioni

costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali – a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, che rischia di spogliare il Parlamento della propria potestà legislativa;

rilevato inoltre che:

le intese devono intendersi rigorosamente tutte all'interno del sistema di competenze previsto dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario. Grazie alle intese e alla legge ordinaria che le approva, lo Stato può attribuire alle regioni singole funzioni, ma non rinunciare al proprio titolo di competenza concorrente o esclusiva e pertanto deve considerarsi in contrasto con l'articolo 116, comma 3, la possibilità di richiedere intese per l'attribuzione di intere materie;

il procedimento previsto dall'articolo viola le disposizioni degli articoli 70 e 72 della Costituzione sulle modalità di esercizio della funzione legislativa da parte delle Camere e la riserva di regolamento parlamentare stabilita dallo stesso articolo 72 per la ulteriore disciplina della materia;

considerato altresì che:

nonostante il procedimento per la determinazione dei LEP sia ora stato rimesso all'adozione di decreti legislativi, desta grande preoccupazione il permanere della previsione dello stesso articolo 3 che ai commi 9 e 10 stabilisce che « nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi (...), ai fini della determinazione dei LEP » continuino ad applicarsi le norme previste dalla legge di bilancio 2023, ovvero il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che sia « fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard », svolta ai sensi delle suddette norme, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo « centralismo regionale » senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di

differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei comuni;

considerato altresì che:

l'articolo 116, comma 3, della Costituzione prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere attribuite ad altre regioni solo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, che a sua volta pone una norma cardine nel nostro ordinamento per l'attuazione di un regionalismo solidale, ricavabile dalla previsione della perequazione rivolta ai territori con minore capacità fiscale, mentre al comma 5 stabilisce che lo Stato deve destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

come sottolineato da numerosi professori durante le audizioni, il disegno di legge in esame, al contrario, passa dalla concezione di un regionalismo solidale e cooperativo a declinazioni meramente competitive dello stesso;

in particolare è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al finanziamento delle funzioni che dovrebbero essere trasferite: esso prevede, infatti, una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 9, comma 1, dove viene espressamente stabilito che « dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

la stessa clausola di neutralità finanziaria pare poi smentita da un inciso dello stesso articolo 4, comma 1, in cui si dice che eventuali « maggiori oneri a carico della finanza pubblica » potranno condizionare il trasferimento delle funzioni allo stanziamento delle risorse necessarie;

particolarmente problematica sotto il profilo costituzionale è poi la previsione

dell'articolo 5 del provvedimento laddove prevede che quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali vengano definite nelle intese, senza dettare però alcun criterio sull'ammontare di queste quote di compartecipazione ai tributi erariali che dovranno essere garantite dalle Regioni differenziate, e che serviranno a finanziare le funzioni ad esse affidate;

l'affidamento alla negoziazione tra Stato e Regioni di scelte tributarie potenzialmente decisive sul bilancio dello Stato, appare un'opzione non solo rischiosa e irragionevole, ma anche lesiva degli articoli 3 e 81 della Costituzione;

la previsione dell'articolo 5, comma 2, appare poi del tutto incoerente con quella del successivo articolo 9, comma 3 laddove prevede che «le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni», una clausola di salvaguardia questa irrealizzabile senza una previa determinazione della quota di compartecipazione al gettito erariale che dovrà essere corrisposta dalle singole Regioni differenziate;

considerato infine che:

il complessivo impianto del disegno di legge e le concezioni che lo ispirano si fondano su una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, indebitamente estensiva e contrastante con la lettera e lo spirito della norma nel quadro del sistema costituzionale:

risulta quanto meno contraddittorio trasferire alle Regioni speciali forme

di autonomia sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema a seguito della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione avvenuta nel febbraio 2022. In particolare la riforma dell'art. 9 introduce «la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità anche nell'interesse delle generazioni future» tra i principi fondamentali della Costituzione e conseguentemente le attività produttive, tra le quali l'agricoltura, che intervengono sulla gestione del territorio;

un contesto di autonomia legislativa regionale proietterebbe il nostro Paese in uno scenario più critico di quello attuale per le difficoltà che uno spezzettamento dello Stato comporterebbe nel contrasto alla crisi climatica e ambientale. La portata e le conseguenze dell'attuale crisi climatica richiederebbero un'immediata pianificazione, progettazione ed attuazione di strategie nazionali volte a contrastarla e a mitigarne gli effetti. Abbiamo bisogno di leggi e norme attuative coerenti, unitarie su tutto il territorio nazionale, che rendano possibile una reale transizione ecologica che sia in grado di soddisfare le richieste e le necessità delle sue filiere agroalimentari. Con l'autonomia differenziata si creerebbero invece piccole isole egoistiche, guidate da interessi parziali, locali e settoriali, fuori da ogni controllo centrale democratico, probabilmente in conflitto le une con le altre.

esprime

PARERE CONTRARIO.

Vaccari, Forattini, Marino, Andrea
Rossi.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (C. 1804 Governo, approvato dal Senato);

rilevati l'importanza del lavoro svolto dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) per l'armonizzazione delle modalità di controllo e di coltivazione della vite nel mondo e il ruolo che l'Italia svolge in tale ambito sia in qualità di Paese fondatore sia in ragione della sua forza sostanziale quale produttore ed esportatore vitivinicolo a livello mondiale;

preso atto che il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione è volto a localizzare come nuova sede dell'Organizzazione un antico e prestigioso edificio ubicato nella città di Digione;

considerato che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli, contenenti, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria – i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'organizzazione sono a carico del governo francese – e l'entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: artigianale inserire le seguenti: e delle grandi produzioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) la promozione di un sistema integrato della filiera brassicola nazionale sotto il profilo industriale ed agroindustriale »;

alla lettera b), sopprimere la parola: artigianale;

dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola ».

sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.

*** 1.1.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*** 1.2.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

*** 1.3.** Gadda.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: artigianale inserire le seguenti: e delle grandi produzioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) la promozione di un sistema integrato della filiera brassicola nazionale sotto il profilo industriale ed agroindustriale »;

alla lettera b), sopprimere la parola: artigianale;

dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola ».

1.4. La Salandra.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la promozione di enti collettivi che possano valorizzare il settore sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale, per la distribuzione, la commercializzazione e lo sviluppo del mercato della birra artigianale.

Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) l'aggiornamento e la revisione dei limiti di legge analitici, tra cui le caratteristiche organolettiche e di composizione e le materie prime, previsti a legislazione vigente per la birra, che di fatto limitano in maniera importante le produzioni e l'ampliamento dei mercati connessi;

e-ter) la semplificazione di assetto produttivo e fiscale dei microbirrifici, nonché il consolidamento strutturale di un regime di riduzione di accisa per i microproduttori;

e-quater) lo sviluppo del turismo brassicolo, anche attraverso la possibilità di somministrazione dei prodotti aziendali, nonché la promozione dei degustatori professionali, quale volano culturale del comparto;

e-quinquies) la semplificazione degli adempimenti burocratici affinché la birra artigianale possa circolare con maggiore facilità sul territorio nazionale.

1.5. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: del consumatore, *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento all'origine dell'orzo e del luppolo,

1.6. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.

1.7. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) « birra agricola »: la birra avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-*bis*, primo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, prodotta da imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b-bis) « malto italiano »: il malto prodotto in Italia da orzo coltivato in Italia;

b-ter) « luppolo italiano »: il luppolo e i suoi derivati prodotti in Italia da luppolo coltivato in Italia.

2.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di orzo e di luppolo *con le seguenti:* di materie prime.

2.2. La Salandra.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e di luppolo.

* **2.3.** La Salandra.

* **2.4.** Gadda.

* **2.5.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

* **2.6.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di produzione italiana *con le seguenti:* coltivato e trasformato in Italia;

Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) « birra agricola »: birra prodotta da azienda agricola con almeno il 70 per cento di cereali derivanti da autoproduzione.

2.7. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) « birra agricola »: birra artigianale prodotta da imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con almeno il 70 per cento di materie prime derivanti da autoproduzione.

2.8. La Salandra.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) « birra agricola »: birra prodotta da azienda agricola con almeno il 70 per cento di cereali derivanti da autoproduzione.

2.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale nonché i relativi disciplinari di produzione. I produttori possono adottare tali marchi a livello singolo o collettivo, in ambito regionale o interregionale qualora siano stati istituiti d'intesa tra più regioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adotta iniziative di promozione economica delle produzioni di cui all'articolo 2.

3.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Semplificazioni per la produzione di birra)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La denominazione “birra leggera” o “birra *light*” è riservata al prodotto con grado Plato pari o superiore a 5 e inferiore a 9,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2 per cento e non superiore a 3,5 per cento »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato pari o superiore a 9,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5 per cento; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5 ».

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.

* **3.01.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **3.02.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **3.03.** Gadda.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Semplificazioni per la produzione di birra)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore a 5 e inferiore a 9,5 »;

b) al comma 3, le parole: « superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore a 9,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5 per cento ».

3.04. La Salandra.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche tecniche sui requisiti dei diversi tipi di birra)

1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,

n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi « Acidità totale » e « Acidità volatile » sono abrogati;

b) il capoverso « Anidride carbonica » è sostituito dal seguente: « Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100 »;

c) il capoverso « Ceneri » è sostituito con il seguente: « Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100 »;

d) i capoversi « Alcool » e « Limpidità » sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.

* **3.05.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **3.06.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **3.07.** Gadda.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche tecniche sui requisiti dei diversi tipi di birra)

1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi « Acidità totale » e « Acidità volatile » sono abrogati;

b) il capoverso « Anidride carbonica » è sostituito dal seguente: « Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100 »;

c) il capoverso « Ceneri » è sostituito con il seguente: « Ceneri: la birra deve

avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100 »;

d) i capoversi « Alcool » e « Limpidità » sono abrogati.

3.08. La Salandra.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorre, la parola: artigianale.

Conseguentemente:

al comma 5, lettera g), sopprimere la parola: artigianale;

sostituire la rubrica con la seguente: Tavolo tecnico della birra;

sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.

* **4.1.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **4.2.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **4.3.** Gadda.

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorre, la parola: artigianale.

Conseguentemente:

al comma 5, lettera g), sopprimere la parola: artigianale;

sostituire la rubrica con la seguente: Tavolo tecnico della birra.

4.4. La Salandra.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere la lettera c);

al comma 6, lettera a), sostituire la parola: agricolo con la seguente: brassicolo;

al comma 7, sostituire le parole: lettere e) e f) con le seguenti: lettere e), f), g), e h).

4.5. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché promozione dello studio di attività di breeding volte alla costituzione di varietà italiane e dello studio dell'attitudine alla trasformazione delle materie prime agricole d'interesse.

4.6. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 5, lettera h), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

* **4.7.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

* **4.8.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **4.9.** Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

* **4.10.** La Salandra.

Al comma 5, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

** **4.11.** Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

** **4.12.** Il Relatore.

** **4.13.** Gadda.

ART. 5.

Al comma 2, dopo le parole: settore brassicolo aggiungere la seguente: artigianale.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Piano ha durata triennale. Esso individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produt-

tività del settore brassicolo artigianale, con particolare riguardo alla formazione professionale, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione e alla promozione di azioni di informazione con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno del turismo brassicolo;

al comma 4, sostituire le parole: nonché per la coltivazione e per la produzione dell'orzo e del luppolo con le seguenti: nonché per la promozione della coltivazione dell'orzo, del luppolo e della produzione del malto in Italia;

al comma 5, dopo le parole: filiere produttive brassicole aggiungere la seguente: artigianali;

sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana.

5.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 2, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5.2. Schullian, Gebhard, Steger.

Al comma 5, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

sostituire le parole: per l'anno 2023
con le seguenti: per l'anno 2024.

5.3. Il Relatore.

Al comma 5 sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025
con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5.4. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Centro nazionale per la brassicoltura)

1. Al fine di erogare assistenza tecnica qualificata, prestazioni analitiche relative al controllo qualitativo delle materie prime e dei relativi prodotti trasformati, così come alle analisi genetiche e fitopatologiche, nonché promuovere lo sviluppo e il consolidamento di un vivaismo certificato di alta qualità, è istituito presso il CREA, il Centro nazionale per la brassicoltura.

2. Le modalità di funzionamento del Centro di cui al comma 1 sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.01. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Osservatorio statistico economico per il settore brassicolo)

1. Al fine di raccogliere ed elaborare i dati sul numero di birrifici e di aziende agricole e sulle superfici investite, ivi ricomprese anche le varietà coltivate, nonché al fine di valutare i volumi delle produzioni brassicole con cadenza annuale e di programmare politiche economiche adeguate al sostegno del settore, è istituito, presso il

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio statistico economico per il settore brassicolo.

2. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio i cui al comma 1 sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.02. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024 »;

b) al comma 3-quater, alinea, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2024 ».

2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato ».

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019,

come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui ai commi da 1 e 2 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.03. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifica alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo, al fine di favorirne la produzione nazionale e il suo utilizzo nel settore brassicolo)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II:

1) al numero 9), le parole: « , escluso quello destinato alla semina » sono soppresse;

2) al numero 10), dopo le parole: « di frumento » è inserita la seguente: « , orzo »;

b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce:

« 1-quinquies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo »;

c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: « orzo destinato alla semina » sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: « orzo, » è soppressa.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.04. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Sostenibilità dell'uso dei fusti monouso in PET per distribuzione birra)

1. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della gestione dei fusti monouso in PET per bevande alla spina con cui è trasportata e distribuita la birra, i distributori di prodotti alimentari e di bevande sono autorizzati a ritirare i fusti vuoti, configurati come imballaggi ai sensi all'articolo 221, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso il punto di consumo, nella prospettiva di garantire l'avvio del processo di riciclo del materiale plastico di cui essi sono costituiti.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5.05. La Salandra.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la parola: artigianale.

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori

di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale

* **6.1.** Gadda.

* **6.2.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, sopprimere la parola: artigianale.

** **6.3.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

** **6.4.** La Salandra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente parola: italiano.

6.5. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024;

sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024.

6.6. Il Relatore.

Al comma 2 sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

6.7. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito

il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

7.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: produttori di birra artigianale, aggiungere le seguenti: nonché della filiera artigiana di trasformazione della materia prima in prodotto,.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: luppolo aggiungere le seguenti: , nonché alla filiera artigiana di trasformazione della materia prima in prodotto,.

* **7.2.** La Salandra.

* **7.3.** Gadda.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore brassicolo)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento »;

b) al comma 3-*quater*, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023, » sono soppresse.

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

Art. 7-*ter*.

(Turismo brassicolo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo brassicolo.

2. Con il termine « turismo brassicolo » si intendono tutte le attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'orzo e del luppolo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali brassicole, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Agli oneri di cui all'articolo 7-*bis*, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.01. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 8.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.

(Misure per lo sviluppo di figure professionali nel comparto brassicolo)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti percorsi professionali per la formazione di figure quali mastri birrai e tecnici del comparto agroalimentare, con particolare attenzione a quello della birra.

2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 5, nel limite delle risorse stanziati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5, bandisce concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.

Art. 8-*bis*.

(Misure in materia di promozione del turismo brassicolo)

1. Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore brassicolo a livello nazionale, provvede alla redazione, su base triennale, del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano, finalizzato alla promozione del turismo della birra italiana sui mercati nazionali e internazionali.

2. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al comma 1 sono stanziati 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro del turismo, di concerto

con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centottanta giorni dalla redazione del Piano ai sensi del comma 1, sono definite le modalità di attuazione del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.

* **8.1.** Gadda.

* **8.2.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **8.3.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.

(Misure per lo sviluppo di figure professionali nel comparto brassicolo)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti percorsi professionali per la formazione di figure quali mastri birrai e tecnici del comparto agroalimentare, con particolare attenzione a quello della birra.

2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'am-

bito del Piano di cui all'articolo 5, nel limite delle risorse stanziati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5, bandisce concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.

Art. 8-bis.

(Misure in materia di promozione del turismo brassicolo)

1. Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore brassicolo a livello nazionale, provvede alla redazione, su base triennale, del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano, finalizzato alla promozione del turismo della birra italiana sui mercati nazionali e internazionali.

2. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al comma 1 sono stanziati 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centottanta giorni dalla redazione del Piano ai sensi del comma 1, sono definite le modalità di attuazione del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

8.4. La Salandra.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

8.01. Schullian, Gebhard, Steger.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 5, comma 5, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri di cui all'articolo 6, comma 2, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: del consumatore, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento all'origine delle materie prime impiegate nella produzione della birra,

1.6. *(Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.*

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.

1.7. *Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.*

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) « birra agricola »: la birra avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-bis, primo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, prodotta da imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile;

b-bis) « malto italiano »: il malto prodotto in Italia da orzo o da frumento coltivato in Italia;

b-ter) « luppolo italiano »: il luppolo e i suoi derivati prodotti in Italia da luppolo coltivato in Italia.

2.1. *(Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.*

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale nonché i relativi disciplinari di produzione. I produttori possono adottare tali marchi a livello singolo o collettivo, in ambito regionale o interregionale qualora siano stati istituiti d'intesa tra più regioni.

3.1. *(Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.*

ART. 4.

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le lettere a) e b);*

b) *la lettera c) è sostituita dalla seguente: « studio delle materie prime per la produzione brassicola coltivate nel territorio nazionale ».*

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere la lettera c);

al comma 7, sostituire le lettere: lettere e) e f) con le seguenti le seguenti: lettere e), f), g), e h).

4.5. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché promozione dello studio di attività di *breeding* volte alla costituzione di varietà italiane e dello studio dell'attitudine alla trasformazione delle materie prime agricole d'interesse.

4.6. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

* **4.7.** (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

* **4.8.** (Nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **4.9.** (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

* **4.10.** (Nuova formulazione) La Salandra.

* **4.11.** (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

* **4.12.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 2, dopo le parole: settore brassicolo aggiungere la seguente: artigianale.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Piano ha durata triennale. Esso individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produt-

tività del settore brassicolo artigianale, con particolare riguardo alla formazione professionale presso enti di formazione con esperienza acquisita e certificata, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione e alla promozione di azioni di informazione con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno del turismo brassicolo;

al comma 4, sostituire le parole: nonché per la coltivazione e per la produzione dell'orzo e del luppolo con le seguenti: nonché per la promozione della coltivazione dell'orzo, del luppolo e della produzione del malto in Italia;

al comma 5, dopo le parole: filiere produttive brassicole aggiungere la seguente: artigianali.

sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana.

5.1. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 5, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024.

* **5.3.** Il Relatore.

* **5.4.** (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 6.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente parola: italiano.

6.5. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024

sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024

* **6.6.** Il Relatore.

* **6.7.** *(Nuova formulazione)* Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale di cui all'articolo 2, comma 1,

lettere *a)* e *b)*, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

7.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

Art. 7-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore brassicolo)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento »;

b) al comma 3-quater, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023, » sono soppresse.

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

Art. 7-ter.

(Turismo brassicolo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo brassicolo.

2. Con il termine « turismo brassicolo » si intendono tutte le attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'orzo e del luppolo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali brassicole, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 7-bis, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.01. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 5, comma 5, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.1. *(Nuova formulazione)* Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.